

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 16 marzo 1999.**

Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Brancati, Bressa, Calzolaio, Corleone, Danese, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Gnaga, Lento, Mangiacavallo, Mattioli, Morgando, Pennacchi, Pezzoni, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Sinisi, Spini, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Bindi, Brancati, Bressa, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Danese, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Gnaga, Lento, Mangiacavallo, Mattioli, Morgando, Pennacchi, Pezzoni, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Sinisi, Spini, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio  
di una proposta di legge.**

In data 15 marzo 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

FINI ed altri: « Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » (5808).

Sarà stampata e distribuita.

**Trasmissione dal Senato.**

In data 15 marzo 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 3593. — « Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali » (*approvato dal Senato*) (5809).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*I Commissione (Affari costituzionali):*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PECORELLA: « Modifica all'articolo 90 della Costituzione, in materia di responsabilità del Presidente della Repubblica » (5762);

*IV Commissione (Difesa):*

ROMANO CARRATELLI ed altri: « Modifica all'articolo 90 della Costituzione, in materia di limite di età per il reclutamento dei volontari di truppa in ferma breve » (5790) *Parere della I Commissione;*

*Commissioni riunite V (Bilancio) e XI (Lavoro):*

S. 3593. — « Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali » (*approvato dal Senato*) (5809) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) VII, VIII, IX, X, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.**

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari, ha comunicato che la Commissione stessa ha stabilito, nella seduta del 9 marzo 1999, che siano pubblicati gli ulteriori atti riferibili alla strage di Portella della Ginestra (doc. XXIII, n. 24).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

**Annuncio di sentenze della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 32 del 10 febbraio 1999 (doc. VII, n. 659), con lettera in data 17 febbraio 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 294, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che fino all'apertura del

dibattimento il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere;

n. 33 dell'11 febbraio 1999 (doc. VII, n. 660), con lettera in data 19 febbraio 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 2, prima parte, della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) nella parte in cui, per i consulenti tecnici, limita gli effetti della ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai casi in cui è disposta perizia;

n. 34 dell'11 febbraio 1999 (doc. VII, n. 661), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 3, della legge della regione Umbria 26 ottobre 1994, n. 35 (Riordino delle funzioni amministrative regionali in materia di agricoltura e foreste: scioglimento dell'ente di sviluppo agricolo in Umbria — ESAU — e istituzione dell'agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura — ARUSIA —), sollevata, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 35 dell'11 febbraio 1999 (doc. VII, n. 662), con la quale ha dichiarato:

improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il ricorso indicato in epigrafe;

n. 41 del 22 febbraio 1999 (doc. VII, n. 663), con lettera in data 25 febbraio 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 con la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma primo, del decreto del

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui esclude la prova contraria diretta a superare la presunzione di liberalità dei trasferimenti immobiliari;

n. 42 del 22 febbraio 1999 (doc. VII, n. 664), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 34, 35, 36 e 38 della Costituzione, dal pretore di Parma con l'ordinanza di cui in epigrafe;

n. 49 del 24 febbraio 1999 (doc. VII, n. 665), con la quale ha dichiarato:

1) non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 144 e 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 145, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 50 del 24 febbraio 1999 (doc. VII, n. 666), con la quale ha dichiarato:

improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica con il ricorso indicato in epigrafe;

n. 61 del 24 febbraio 1999 (doc. VII, n. 667), con lettera in data 5 marzo 1999, a norma dell'articolo 30, comma 2, della

legge 11 marzo 1953, n. 87 con la quale ha dichiarato:

1) l'illegittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i principi indicati in motivazione;

2) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dai pretori di Cagliari, Modena e Milano con le ordinanze in epigrafe;

3) inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in riferimento agli articoli 38 e 53 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe;

4) non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dai pretori di Cagliari, Modena e Milano con le ordinanze in epigrafe;

5) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe;

n. 62 del 24 febbraio 1999 (doc. VII, n. 668), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego), convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, dell'articolo 5 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344 (Corresponsione ai pubblici dipendenti di acconti sui miglioramenti economici relativi al periodo contrattuale 1988-1990, nonché disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego), convertiti in legge, con modifiche, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 gennaio 1991, n. 21, e degli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia), convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1 della legge 6 marzo 1992, n. 216, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione seconda centrale, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

*I Commissione* (doc. VII, nn. 661, 662 e 666);

*II Commissione* (doc. VII, nn. 659, 660 e 665);

*VI Commissione* (doc. VII, n. 663);

*XI Commissione* (doc. VII, nn. 664, 667 e 668).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 12 marzo 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (E.F.I.M.) per gli esercizi dal 21/1/1995 al 30/11/1998.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, I comma, della legge stessa (doc. XV, n. 182).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dal ministro di grazia e giustizia.**

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera del 12 marzo 1999, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea PARRELLI n. 9/5237/1, concernente la determinazione del compenso dovuto al notaio che rediga il certificato attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 10 novembre 1998.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni II (Giustizia) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), competenti per materia.

#### **Trasmissione da un consiglio regionale.**

La regione Piemonte, con lettera in data 18 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 23

dicembre 1994, n. 724, la relazione sull'osservatorio prezzi dell'assessorato alla sanità della regione medesima.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

#### **Trasmissione dal difensore civico della Liguria.**

Il difensore civico della regione Liguria, con lettera in data 24 febbraio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma secondo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico riferita all'anno 1998 (doc. CXXVIII, n. 2/11).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Richiesta ministeriale di parere parlamentare.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 marzo 1999, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di

previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1999, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Alla richiesta sono allegati i rendiconti sull'attività svolta nel 1998 dagli enti interessati.

Tale richiesta è deferita, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 aprile 1999.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### *ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 15 marzo 1999, a pagina 5, seconda colonna, le righe dalla trentanovesima alla sesta di pagina 6, prima colonna, si intendono trasferite sotto il titolo: « Comunicazioni di nomine ministeriali ».

## INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 – Situazione in Albania dopo l'uccisione di Azem Hajdari)****A) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno per sapere – premesso che:

nella giornata di sabato 12 settembre 1998 è stato ucciso, nel centro di Tirana, Azem Hajdari, braccio destro dell'ex Presidente Sali Berisha, considerato uno dei maggiori *leaders* dell'opposizione al nuovo governo guidato dal *premier* socialista Fatos Nano;

si sono registrati già numerosi episodi di violenza nei maggiori centri albanesi a seguito di questo grave delitto che colpisce l'opposizione del partito democratico, privato della necessaria tutela da parte dei servizi di sicurezza governativi;

la situazione in Albania non è di assoluta tranquillità, come invece il Governo ha ripetutamente rappresentato, anche recentemente, in Parlamento, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge riguardante la missione militare italiana in Albania –:

quali urgenti iniziative diplomatiche intendano adottare o abbiano già adottato per evitare che la situazione in Albania degeneri come nella primavera del 1997, quando una sanguinosa guerra civile provocò quasi duemila morti tra la popolazione;

se siano state già adottate idonee misure per tutelare l'incolumità fisica dei quasi 2.000 connazionali residenti in Albania;

se permangano rischi, alla luce della grave situazione che si sta determinando in quel paese, per i contingenti militari impegnati nel processo di ricostruzione dell'Albania nel quadro degli accordi bilaterali;

se non ritengano opportuno rafforzare i controlli sulle coste italiane al fine di scongiurare una nuova ondata di clandestini albanesi.

(2-01363) « Volontè, Tassone, Marinacci, Teresio Delfino, Fronzuti, Di Nardo, Cimadoro ».

(14 settembre 1998)

**(Sezione 2 – Contenzioso territoriale tra Etiopia ed Eritrea)****B) Interrogazione:**

VOLONTÈ. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – premesso che:

sta diventando sempre più incandescente la situazione nel Corno d'Africa a causa di una disputa territoriale fra Etiopia ed Eritrea, riguardante un triangolo di circa 400 chilometri quadrati nel nord dell'Etiopia che comprende le località di Alitena, Badme, Tsorona e Bada;

nonostante le assicurazioni del mediatore ruandese, Patrick Mazimhaka, infatti, si registrano ancora scontri, con vittime, e una massiccia mobilitazione di truppe con equipaggiamento pesante alle frontiere —

quali urgenti iniziative diplomatiche intenda adottare per scongiurare il rischio di una drammatica rottura delle relazioni fra i due paesi, usciti solo nel 1993 da una trentennale e sanguinosa guerriglia, e per facilitare una soluzione pacifica al contenzioso territoriale in atto. (3-02460)

(2 giugno 1998)

**(Sezione 3 – Politica statunitense verso l'Iraq)**

**C) Interrogazione:**

SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

a distanza di circa sette anni dalla fine della guerra del Golfo, l'Iraq continua a pagare il suo pesante, drammatico tributo all'impietoso imperialismo statunitense, accanitosi in maniera oltremodo crudele nei confronti di un popolo che sta inesorabilmente sprofondando in una condizione di sottosviluppo;

il permanere dell'*embargo* nei confronti dell'Iraq perpetua la tragica condizione di una popolazione stremata non soltanto dal crudele isolamento internazionale ma soprattutto dall'alto indice di mortalità per fame e per malattie che si registra in tutte le fasce di età;

già con l'interrogazione n. 3/01030 del 28 aprile 1997, atto al quale il Governo, nonostante sia stato sollecitato, a tutt'oggi non ha ritenuto di dover fornire risposta, l'interrogante metteva in evidenza come « in base ai dati forniti dalla Fao, in Iraq mancano macchinari agricoli, concimi e sementi; si registrano enormi difficoltà a

livello di reperimento dei prodotti alimentari essenziali, tali da determinare gravissime carenze nutrizionali; il potere d'acquisto dei salari è sensibilmente ridotto; la situazione igienico-sanitaria è critica e si registra un allarmante incremento delle malattie infettive »;

tale situazione è andata progressivamente incancrendosi, risultando in tutta la sua drammaticità agli occhi dei rappresentanti di tutti gli organismi umanitari internazionali e degli stessi osservatori dell'Onu;

in un contesto siffatto e nel momento in cui il Governo iracheno ha riconosciuto i confini del Kuwait, annunciando lo smantellamento ed il blocco della produzione di armi chimiche e nucleari, il Presidente degli Stati Uniti, forse anche con l'intento di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica Usa da scandaletti più o meno rosa nei quali è stato coinvolto negli ultimi mesi, ritorna ad indossare il cappello dello « zio Sam » in versione belligerante e ad assumere l'aria feroce di chi intende punire in modo esemplare i « nipotini » più discoli, per colpe che, sinceramente, è difficile ascrivere al comportamento tenuto dall'Iraq negli ultimi tempi;

a differenza di quanto avvenuto in passato, gli intenti di guerra del Governo USA non sono condivisi dai *partner* dell'alleanza;

a tutt'oggi non è ancora dato sapere quale sia in proposito la posizione del Governo italiano —

a quale posizione intenda ispirarsi il Governo italiano rispetto agli atteggiamenti minacciosi assunti dagli Stati Uniti nei confronti dell'Iraq, atteggiamenti tradottisi negli ultimi giorni in dichiarazioni del tipo « siamo pronti ad attaccare l'Iraq »;

se il Governo intenda censurare ufficialmente e categoricamente la politica seguita dal Governo statunitense nei confronti dell'Iraq;

quali iniziative intenda promuovere al fine di pervenire alla revoca dell'*em-*

*bargo* e allo sblocco dei beni iracheni attualmente congelati presso banche estere di paesi aderenti all'Onu, nella misura e con modalità tali da garantire il soddisfacimento delle primarie esigenze di ordine sanitario e delle necessità alimentari della popolazione. (3-01954)

(11 febbraio 1998)

**(Sezione 4 – Visita del presidente della Colombia Ernesto Samper)**

**D) Interrogazione:**

FEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

risulta in programma, dal 4 al 6 febbraio 1998, la visita del Presidente della Repubblica di Colombia, Ernesto Samper, a Roma, dove incontrerà, senza alcuna difficoltà, il Presidente Prodi e il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro;

il 18 giugno 1996 il capo dei servizi segreti colombiani, Marco Tulio Gutierrez, molto vicino al presidente Samper, ha rassegnato le dimissioni;

a Ernesto Samper, dall'11 luglio 1996, è vietato l'ingresso sul suolo degli Stati Uniti d'America, come conseguenza del suo accertato legame con il narcotraffico, in particolare con il cartello di Cali, che avrebbe finanziato la sua campagna elettorale;

l'accertamento è avvenuto con indagini dei servizi segreti, seguito da testimonianze di cittadini colombiani al Congresso degli Stati Uniti;

nel luglio del 1996, il presidente Clinton ha revocato i visti di 25 politici e militari colombiani vicini a Samper, ritenuti legati al traffico di cocaina, su richiesta del presidente della commissione esteri del senato, Jesse Helms, il quale ha dichiarato: « Non riesco a capire perché gli

stranieri coinvolti nell'avvelenamento dei nostri bambini debbano godere il beneficio di un visto »;

il Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton ha « squalificato » la Colombia come alleato nella lotta contro gli stupefacenti, accusando Samper di aver consentito ai cartelli della cocaina di corrompere l'intero governo;

nel settembre del 1996 sono stati trovati 3,5 chili di eroina nell'aereo personale di Samper;

il 12 settembre 1996, l'ambasciatore colombiano a Londra, Humberto De La Calle, si è dimesso dal suo incarico, dopo essersi dichiarato convinto dell'immissione di fondi derivanti dal narcotraffico nella campagna presidenziale del 1994, che aveva contribuito alla vittoria del partito liberale, suo partito, ed all'elezione di Samper e, in varie occasioni, parlamentari colombiani hanno chiesto le dimissioni del presidente Samper;

dall'elezione di Samper nell'agosto del 1994, la Colombia è sprofondata in una pesante crisi politica, istituzionale e sociale, la cui ripresa appare di lontana realizzazione;

il partito conservatore, all'opposizione in Colombia, ha proposto a varie riprese un movimento di « unità nazionale » guidato dall'ex capo di stato Alfonso Lopez Michelsen, del partito liberale, considerando che la soluzione alla crisi politica del paese si trovi nella rinuncia del presidente Ernesto Samper;

il popolo colombiano ha ripetutamente cercato di far sentire la sua voce in dissenso e contro il presidente Samper, sostenendo di vivere una vera e propria crisi di fiducia e definendo il narcotraffico la principale minaccia alla democrazia in Colombia;

nell'agosto del 1996, il presidente spagnolo José Maria Aznar ha « rifiutato d'incontrare il suo omologo colombiano so-

spettato di avere legami con i baroni della droga », come riportato dal quotidiano *El Pais*;

il premio Nobel per la letteratura, Gabriel Garcia Marquez, ha deciso, dal febbraio del 1997, di trasferirsi definitivamente in Messico in esilio volontario per la delusione nei confronti del governo colombiano. Ha inoltre espresso l'intenzione di non far ritorno in patria fino a quando Samper sarà presidente;

lo stesso premio Nobel ha definito il suo paese, la Colombia, in un libro recente di successo, in cui descrive, con nomi e cognomi, l'atroce realtà del mondo colombiano fatto di narcotrafficienti, sequestri e contrabbando di armi, « Uno Stato di perversione sociale », dove « il caos è diventato più spaventoso dei sequestri » e « i sequestri hanno possibilità di riuscire proprio grazie al caos » e dove « le menzogne dei narcotrafficienti arrivano a essere più credibili delle verità di governo »;

inoltre, la situazione sociale e dei diritti umani in Colombia è gravissima e preoccupante. Dati ufficiali comunicano che: il 97 per cento dei crimini rimane impunito, mentre la percentuale di crimini politici impuniti appare superiore; ogni anno si registrano tra 85 e 90 omicidi ogni 100.000 abitanti; in continuo aumento è l'implicazione delle forze di polizia in omicidi extragiudiziali; in gravissimo aumento sono anche i morti ammazzati per la cosiddetta « pulizia sociale », organizzata da veri e propri network, dei quali fanno parte anche poliziotti, che colpisce in particolare bambini della strada, poveri e barboni; sono più di 1500 all'anno i sequestri di persona riportati (tra questi anche vari italiani di cui non si sa nulla) e più di un centinaio le « sparizioni forzate » per opera della polizia, dei militari, dei paramilitari e della guerriglia; 900.000 bambini sono sfruttati in lavori duri senza il rispetto neppure dei requisiti standard per il lavoro degli adulti, in agricoltura, vendite ambulanti eccetera; (tutti questi dati provengono dal *Department of State of America*, dell'ufficio del procuratore generale dei diritti

umani in Colombia, la polizia nazionale, la Commissione andina dei giuristi, l'ufficio del *Defensor del pueblo*, il Centro di investigazioni e di ricerca popolare *Cinep*);

la Colombia è da molti anni il paese in testa alla classifica dei produttori ed esportatori di droga: cocaina, marijuana ed eroina;

l'Italia, dopo gli Stati Uniti, è il paese che maggiormente risente di questo primato colombiano, per la quantità di droga che passa sul nostro territorio, per quella che si ferma, per l'investimento di miliardi (soldi dei cittadini) nella lotta al narcotraffico, per l'investimento senza prezzo di vite umane (poliziotti, carabinieri, guardia di finanza, tutti eroi sconosciuti) nella lotta al narcotraffico, per i miliardi spesi ogni anno (sempre soldi dei cittadini) per la lotta contro la droga con la prevenzione, la sanità, l'assistenza ai malati —:

se pensi che ricevere il Presidente Samper, dati i presupposti, giovi all'immagine internazionale dell'Italia;

se consideri di aver contribuito così tanto all'acquisizione, da parte del nostro paese, di un'autentica forza contrattuale in politica internazionale, da permettersi un comportamento in contrapposizione con i paesi nostri alleati;

se ritenga corretto ricevere il presidente Samper alla vigilia delle nuove elezioni presidenziali in Colombia, prestandosi quindi ad essere usato come alibi, alibi che chiunque altro gli ha già rifiutato;

se incontrare il presidente Samper sia un gesto onesto nei confronti dei cittadini italiani che rappresenta, e rispettoso del mandato che questi gli hanno affidato;

se ritenga opportuno rinunciare all'incontro in questione, per il rispetto della dignità di ogni cittadino italiano o se tale considerazione non rientri nei suoi principi morali, quegli stessi di cui dovrebbe rispondere nei confronti dei cittadini italiani;

se questo incontro sia stato concordato per interessi particolari, che possono

impegnare soldi dei cittadini, in un momento difficile in cui è richiesto un grosso sacrificio a tutti gli italiani;

come pensi, infine, di giustificare dinanzi al mondo una simile azione politica, nel caso si ostini a portarla a termine.

(3-01899)

(22 gennaio 1998)

### **(Sezione 5 – Situazione in Angola)**

#### **E) Interrogazioni:**

ZACCHERA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in passato l'interrogante ha già segnalato la situazione in Angola, sia con atti di sindacato ispettivo a risposta scritta che a risposta in Commissione, ma ad oggi non risulta che siano state fornite ancora le relative risposte;

come si è potuto apprendere anche in occasione della visita di una delegazione parlamentare dell'Unita a Roma, la scorsa settimana (e relativa audizione da parte della Commissione esteri della Camera), la situazione in quel paese si andrebbe velocemente deteriorando, tra l'altro con una serie di documentate limitazioni anche alla libertà di espressione di singoli deputati ed esponenti politici;

risulta che nei giorni scorsi il governo di Luanda abbia — non si sa in base a quale disposizione legale e giuridica — sostituito alcuni parlamentari dell'opposizione regolarmente eletti con altri di propria scelta (il che, se confermato, sarebbe un elemento molto grave sul livello democratico dei governanti il Paese);

nei giorni scorsi il capogruppo parlamentare dell'opposizione (Unita) onorevole Abel Chivukuvuku è stato oggetto di un attentato, forse proprio perché si era pubblicamente opposto alla sostituzione esposta;

risulta che oggi, 13 ottobre 1998 sarebbe stato arrestato il deputato Sabino Sakutala, pure dell'opposizione, non si sa in base a quali accuse —:

quali iniziative abbia assunto il Governo italiano, anche attraverso la nostra rappresentanza diplomatica in Luanda, per accertare i fatti e contribuire al ripristino della legalità democratica nel Paese, nella tutela della pluralità delle opinioni;

quali iniziative intenda intraprendere il Governo — a livello anche delle Nazioni Unite — per collaborare ad una ripresa dell'azione di pace in Angola;

se siano stati fatti passi ufficiali sull'ambasciatore dell'Angola in Italia per avere informazioni e certezze circa la possibilità di libera espressione politica da parte delle diverse forze politiche angolane, soprattutto dal punto di vista delle immunità parlamentari e del diritto di libera circolazione nel Paese per i deputati dell'opposizione. (3-02958)

(14 ottobre 1998)

ZACCHERA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

la situazione in Angola appare in via di netto deterioramento, soprattutto perché non risultano rispettati gli accordi di pace;

in particolare, risulta che viene impedita l'attività politica dei deputati e dei ministri dell'opposizione che si ritroverebbero in una situazione di sostanziale ostaggio, impediti nelle comunicazioni e rapporti personali e con divieto di lasciare la capitale Luanda;

vi sono tutti i prodromi per una ripresa degli scontri armati che peraltro il governo angolano sembra favorire in tutta la regione, tenuto conto della presenza di truppe angolane nell'ex Zaire e nel Congo Brazzaville;

numerose organizzazioni, anche missionarie, segnalano che la presenza diplomatica italiana in Angola non sembra

mantenere una posizione equidistante tra le fazioni in lotta, tesa a riaffermare i diritti umani per tutti e di ferma denuncia di ogni tipo di sopraffazione, anche se ciò fosse da parte governativa, nel rispetto degli accordi ed intese internazionali —:

quali iniziative intenda intraprendere per un richiamo di tutte le parti ad un civile confronto;

quali indicazioni di comportamento siano state suggerite al nostro ambasciatore in Angola;

se l'Italia non ritenga di dover intervenire con forza per la tutela dei diritti umani di tutte le parti angolane in conflitto e se — essendo presente a Roma nei prossimi giorni una delegazione di parlamentare angolani dell'« Unita » — non si ritenga opportuno procedere ad un incontro approfondito con questi ultimi a livello ministeriale per ascoltare anche l'opinione di questa componente. (3-03346)

(29 gennaio 1999)

(ex 5-05123 del 23 settembre 1998)

**(Sezione 6 — Laurea in conservazione dei beni culturali)**

**F) Interrogazione:**

D'IPPOLITO. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

il primo corso di laurea in conservazione dei beni culturali nasce presso la facoltà di lettere e filosofia di Udine nell'anno accademico 1980-1981;

nell'anno accademico 1990-1991 viene istituita la prima facoltà a Viterbo;

la situazione attuale vede il corso di laurea in conservazione dei beni culturali attivato in 13 sedi: Viterbo - Ravenna (Bologna) - Lecce come facoltà a sé stanti; Genova - Pisa - Venezia - Udine - Parma

- Urbino (Siena) - Napoli Suor Orsola Benincasa - Napoli II - Agrigento (Palermo) presso la facoltà di lettere e filosofia, per un totale di circa 15.000 studenti iscritti e circa 180 laureati;

la laurea in conservazione dei beni culturali è a tutti gli effetti valida sul piano giuridico, ma a 17 anni dalla sua creazione, se ne attende ancora il riconoscimento della specificità; pur essendo valida per i pubblici concorsi, di fatto spesso viene esclusa a favore dei tradizionali e, in alcuni casi, più generici titoli di laurea in lettere e architettura;

con riferimento ai concorsi banditi dal ministero dei beni culturali e ambientali, la laurea è equiparata alla laurea in lettere (ma questo non indica una equipollenza generalizzata);

negli enti locali che hanno rilevanti compiti nella gestione del patrimonio culturale (musei, archivi e biblioteche, siti archeologici e monumenti artistici) la situazione è anche peggiore. Secondo le statistiche elaborate dalla A.S.B e C. Viterbo, su 48 concorsi banditi nell'area dei beni culturali durante il 1996 dagli enti locali su tutto il territorio nazionale solo 8 contemplavano la laurea in conservazione dei beni culturali, mentre altri 20 indicavano la laurea in lettere o una ad essa equipollente —:

come mai non abbiano mai sancito con apposito decreto, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, l'equipollenza tra il diploma di laurea in conservazione dei beni culturali ed il diploma di laurea in lettere e filosofia; pur risultando chiaro che i due percorsi formativi sono differenti nella loro strutturazione in quanto finalizzati alla creazione di due figure professionali differenti si garantirebbero pari opportunità ai titolari di entrambi i diplomi di laurea;

se non si ritenga di dover intervenire:

a) per sancire l'equipollenza tra i diplomi di laurea in lettere e filosofia,

storia e conservazione dei beni culturali, in ordine all'ammissione ai concorsi per lo insegnamento;

*b)* per riconoscere la specificità del predetto corso di laurea come requisito professionale per l'ammissione ai concorsi banditi nell'ambito del ministero dei beni culturali. (3-02001)

(20 febbraio 1998)

**(Sezione 7 – Recupero dell'Anfiteatro di Nola)**

**G) Interrogazione:**

COLA. — *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

da notizie di stampa (quotidiano *Il Mattino*, edizione del 10 novembre 1998) si viene a conoscenza del mancato inserimento, nel piano di recupero delle opere finanziato con i proventi delle lotterie, del progetto degli scavi per riportare alla luce l'Anfiteatro di Nola;

i succitati lavori di scavo, peraltro già iniziati, rischierebbero, quindi, di subire una lunga battuta d'arresto;

per il completamento dell'intera opera di scavi, la soprintendenza di Napoli aveva chiesto un finanziamento di poco più di otto miliardi di lire, cifra irrisoria a confronto delle centinaia di miliardi messi a disposizione di progetti di recupero di opere d'arte rientranti nel piano di finanziamento supportato dalle lotterie;

a tutt'oggi, il progetto « Anfiteatro » non sarebbe stato inserito nel succitato programma di finanziamento, malgrado le ripetute istanze della soprintendenza di Napoli —:

se quanto esposto in premessa corrisponda al vero;

in caso affermativo, quali siano le motivazioni del mancato inserimento nel citato piano di finanziamento del progetto di recupero dell'Anfiteatro di Nola;

quali iniziative intendano assumere per evitare l'arresto dei lavori di scavo, tenendo in considerazione i dati forniti dalla soprintendenza di Napoli che indicano l'Anfiteatro nolano come uno dei più grandi esistenti in Italia. (3-03392)

(4 febbraio 1999)

**(Sezione 8 – Errori arbitrari nelle partite di calcio)**

**H) Interrogazione:**

CENTO. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e incarico per lo spettacolo e lo sport e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

domenica 8 febbraio 1998 si è svolta a Torino la partita di calcio Juventus-Roma conclusasi con il risultato di 3 a 1;

durante l'incontro, l'arbitro, signor Messina, non ha concesso almeno 2 calci di rigore a favore della Roma, di cui uno, come riportato da tutte le cronache sportive dei quotidiani risultava nettissimo ed evidentissimo;

i giornali del 10 febbraio 1998 evidenziano quello che è successo allo stadio di Torino definendo la « la gara falsata » e « Roma derubata »;

se questo fosse vero ne verrebbe anche sconvolto il risultato di alcuni giochi sportivi a premi organizzati dallo Stato come il totocalcio e il totogol;

i frequenti errori arbitrari così evidenti e clamorosi sono spesso un'occasione oggettiva che facilita la tensione negli stadi;

le squadre romane risultano sempre più frequentemente danneggiate da errori di interpretazione del regolamento del gioco calcio, tanto da far sorgere il sospetto

che questo sia conseguenza anche di una campagna di « odio » che al nord viene condotta contro Roma —:

quali iniziative di propria competenza intenda intraprendere, pur nel pieno rispetto dell'autonomia del mondo sportivo, affinché siano tutelati, i giocatori del totocalcio e totogol, da errori di interpretazione del regolamento del gioco calcio così clamorosi e affinché la Federazione italiana calcio e la Lega professionisti si doti di strumenti atti ad evitare in futuro il ripetersi di simili episodi;

quali provvedimenti disciplinari siano presi nei confronti di quegli arbitri che si rendano responsabili di errori clamorosi.  
(3-01946)

(10 febbraio 1998)

**(Sezione 9 – Incontro di calcio Juventus-Galatasaray)**

**I) Interrogazione:**

LEONE, BECCHETTI e VITO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in seguito all'arresto dell'esule curdo Abdullah Ocalan si è innescata una preoccupante turbativa nei rapporti tra lo Stato italiano e quello turco;

è *sub judice* la richiesta di asilo politico avanzata dal richiamato Ocalan in data 14 novembre 1998;

la richiesta di asilo politico ha ulteriormente acuito la tensione tra i due paesi e provocato forti pressioni e mobilitazioni di piazza;

per il giorno 25 novembre 1998 in quel di Istanbul è previsto un incontro di calcio tra la squadra italiana della Juventus e la squadra turca del Galatasaray;

non vi è chi non veda come l'occasione sportiva potrebbe essere trasformata in una pericolosa manifestazione politica così come del resto auspicato dal quotidiano turco *Ortadogu*;

non vi è dubbio sulla necessità di ripristinare un clima sereno nei rapporti diplomatici tra i due paesi prima di dar corso ad ogni e qualsiasi « sfida » calcistica —:

se il Governo non ritenga opportuno e necessario adottare iniziative finalizzate all'annullamento dell'incontro calcistico o, in subordine, richiedere che lo stesso avvenga in campo neutro al fine di evitare pericolose situazioni che potrebbero mettere a repentaglio l'incolumità dei giocatori e di coloro i quali li accompagnano.  
(3-03071)

(20 novembre 1998)

**PROGETTI DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE CARRIERE DIPLOMATICA E PREFETTIZIA, NONCHÉ DISPOSIZIONI PER IL RESTANTE PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E PER IL PERSONALE MILITARE DEL MINISTERO DELLA DIFESA (5324-3453-4600-5210-5540)**

**(A.C. — 5324 — sezione 1)**

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 7.**

*(Stipula di contratti di prestazione d'opera con traduttori ed interpreti).*

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto il seguente:

« L'Amministrazione degli affari esteri può altresì stipulare annualmente con traduttori e interpreti esterni, entro i limiti dello stanziamento annuale del pertinente capitolo di bilancio, un numero non superiore a venti contratti di prestazione d'opera di cui all'articolo 2 della legge 23 giugno 1961, n. 520, con durata massima annuale ».

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 7.**

*Sopprimerlo.*

**7. 1.** Fontan.

*Al comma 1, dopo le parole: interpreti esterni, aggiungere le seguenti: , che comunque non abbiano rapporto di lavoro in qualsiasi forma con la pubblica amministrazione.*

**7. 10.** Nardini, Malentacchi, Mantovani.

**(A.C. — 5324 — sezione 2)**

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 8.**

*(Utilizzo nel triennio 1999-2001 delle giacenze sul Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49).*

1. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data del 1° gennaio 1999 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere destinate, fino ad un massimo del 20 per cento nel corso dell'esercizio finanziario 1999, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del commercio con l'estero, per: a) iniziative a dono di cooperazione bilaterale, multilaterale e di emergenza nonché a sostegno dei programmi promossi dalle organizzazioni non governative di compe-